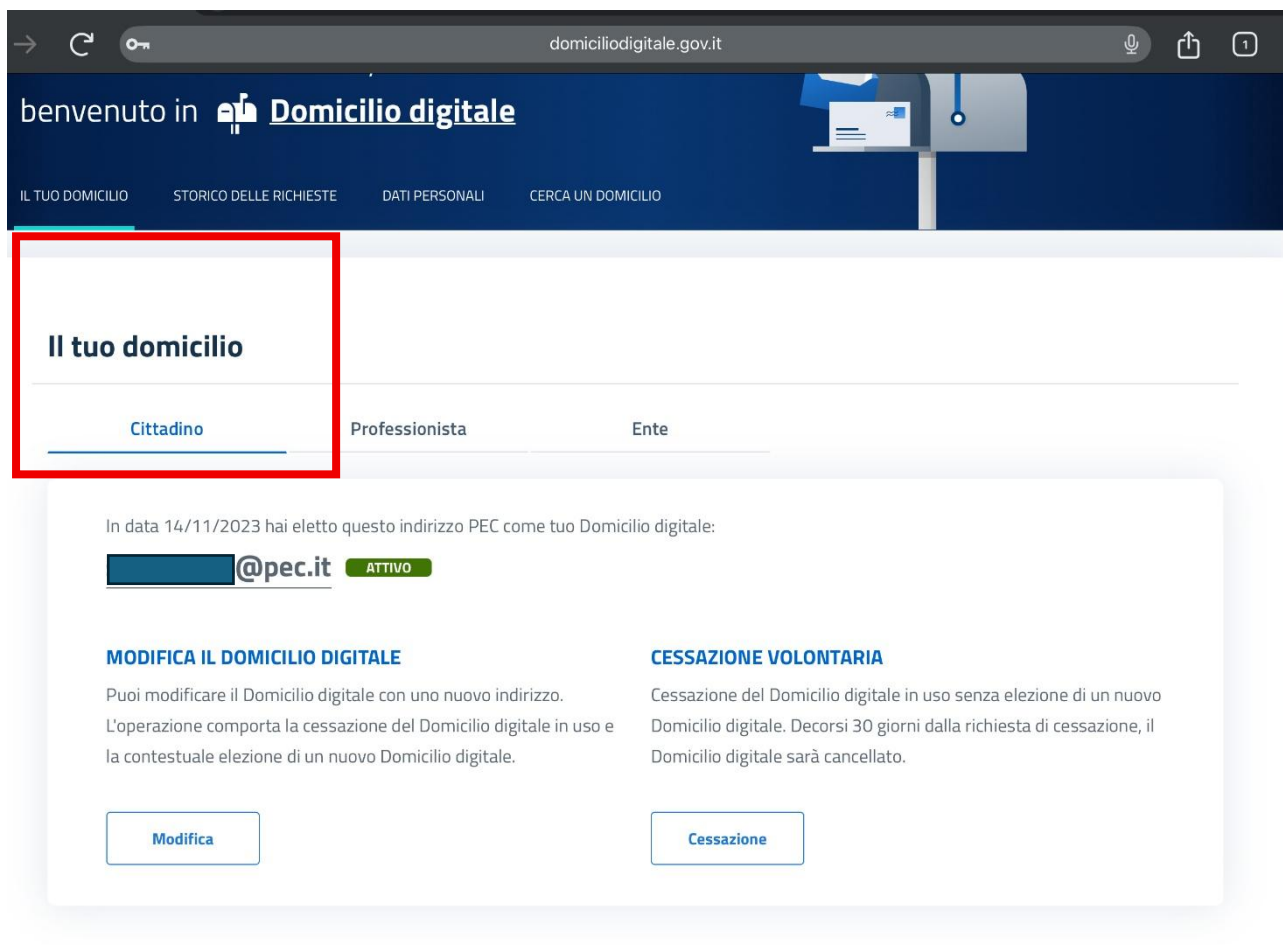


## DOCUMENTO ESPLICATIVO DELLA CIRCOLARE FNOPI N. 35/2025

1. Il professionista iscritto ad un Albo professione è notoriamente obbligato, *ope legis*, ad avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) che identifica personalmente il **professionista** (“domicilio digitale”). L’indirizzo PEC viene automaticamente trasmesso al sistema INI-PEC in tempo reale e con aggiornamenti contestuali. Questo aspetto rimane invariato.
2. Il registro INAD riporta la possibilità di registrare la propria PEC, qualora un **cittadino** (quindi non necessariamente un professionista) volesse rendere il proprio domicilio digitale fruibile alla Pubblica Amministrazione, onde rendere più agevoli i rapporti di comunicazione bidirezionali. Questo non configura un obbligo normativo, come per i professionisti iscritti negli Albi, ma una scelta personale, anche a favore dei professionisti appartenenti alle cosiddette professioni non regolamentate, di cui alla Legge 4/2013.



benvenuto in  **Domicilio digitale**

IL TUO DOMICILIO   STORICO DELLE RICHIESTE   DATI PERSONALI   CERCA UN DOMICILIO

### Il tuo domicilio

Cittadino   Professionista   Ente

In data 14/11/2023 hai eletto questo indirizzo PEC come tuo Domicilio digitale:

@pec.it **ATTIVO**

#### MODIFICA IL DOMICILIO DIGITALE

Puoi modificare il Domicilio digitale con uno nuovo indirizzo.  
L'operazione comporta la cessazione del Domicilio digitale in uso e la contestuale elezione di un nuovo Domicilio digitale.

[Modifica](#)

#### CESSAZIONE VOLONTARIA

Cessazione del Domicilio digitale in uso senza elezione di un nuovo Domicilio digitale. Decorsi 30 giorni dalla richiesta di cessazione, il Domicilio digitale sarà cancellato.

[Cessazione](#)

3. La nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di AGID riporta il riversamento automatico dell'indirizzo INI-PEC anche nel registro INAD, ma i Professionisti iscritti in Albi, trovano la propria PEC registrata in INAD **come “Cittadino” e non come “Professionista”**. A riprova della differenza tra “cittadino” e “professionista” e del previgente obbligo per questi ultimi ottemperato tramite il sistema INI-PEC, qualora nel sistema INAD si volesse registrare la propria PEC come “professionista”, viene evidenziato nel caso dell’Infermiere, che la professione a cui si appartiene richiede l’iscrizione specifica nel sistema INI-PEC (vedasi immagine seguente) e non è possibile concludere l’operazione.

The screenshot shows a web browser window with the URL `domiciliodigitale.gov.it`. The page title is "Eleggi un indirizzo PEC come tuo Domicilio digitale". Below the title, there is a sub-header "Professionista" and a paragraph explaining that the user can choose a PEC as their digital domicile, which will be used for legal communications. The form consists of three main sections: 1. "Il tuo indirizzo PEC" with a text input field containing a redacted email address followed by "@pec.it" and a green checkmark. 2. "Conferma il tuo indirizzo PEC" with a second text input field containing the same redacted email address followed by "@pec.it" and a green checkmark. 3. "Professione" with a text input field containing "INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA". Below the profession field, a note states: "Si informa che la richiesta di elezione del Domicilio digitale, se non confermata entro **cinque giorni**, sarà **annullata d'ufficio**." At the bottom of the form, there is a red rectangular box containing the text: "La professione inserita fa parte di quelle professioni che richiedono l'elezione del domicilio su INI-PEC". Below this box are two buttons: "Indietro" (light blue) and "Continua" (dark blue).

4. La cessazione del proprio domicilio digitale, citata nella nota in parola, **attiene solo ed esclusivamente al sistema INAD e non al sistema INI-PEC**, per il quale l’obbligo normativo stante l’iscrizione all’Albo professionale, è comunque cogente.
5. Rimane evidente che, qualora un professionista venisse cancellato dall’Albo a qualunque titolo, la cancellazione del domicilio digitale riguarderebbe solo il sistema INI-PEC e non il sistema INAD, qualora l’interessato non avesse proceduto precedentemente e personalmente in tal senso.